



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 26/09/2022

### FATTO

Con ricorso n. 0503843 del 28.03.2022, la ricorrente, che si dichiara insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la condanna dello stesso al rilascio di copia della documentazione relativa a quattro rapporti bancari ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 4, TUB. A sostegno della pretesa, parte ricorrente deduce, in particolare: *i)* di essersi rivolta in data 07.01.2021 all'intermediario al fine di ottenere copia della documentazione relativa a quattro rapporti bancari intrattenuti con un diverso intermediario, poi incorporato dall'odierno resistente; *ii)* di avere ottenuto da quest'ultimo una documentazione parziale e incompleta posto che negli assegni non risulta indicato il numero del conto di traenza; *iii)* di avere chiesto la documentazione relativa ai suoi quattro rapporti di conto corrente al fine di procedere successivamente al recupero giudiziale di somme di denaro nei confronti di terzi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, deducendo, in particolare che: 1) le richieste del cliente ex art. 119, 4 comma, TUB hanno ad oggetto documentazione relativa ad un periodo superiore al decennio e che, per tale ragione, la banca non è più tenuta alla conservazione della stessa documentazione; 2) i documenti richiesti (assegni, estratti conto, imposte di conto fiscale, quietanze di mutuo, disposizioni di pagamento) sono riferibili ad altro istituto acquistato nel mese di giugno 2017 e successivamente incorporato nell'anno 2018; 3) di avere già provveduto a consegnare tutta la documentazione richiesta in relazione al conto corrente xxxx808, n. 19 contabili relative al conto corrente xxxx8085, n. 25 contabili relative al mutuo n. xxxx469 e n.11



contabili relative al finanziamento n. xxxxx341; 4) per quanto riguarda la documentazione non ancora consegnata, che quest'ultima non è stata rinvenuta presso la filiale di riferimento, come comunicato al cliente in data 18.03.2022; 5) relativamente alla contestazione di mancata indicazione del conto di traenza sugli assegni, che la ricorrente non ha mai formulato tale specifica richiesta in sede di reclamo; 6) in relazione alla documentazione inerente a singole operazioni, così come per gli estratti conto, si applica il limite temporale decennale di conservazione di cui all'art. 119, 4 comma, TUB. Sulla base di ciò, parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche e controrepliche, le parti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

### **DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 4, TUB, la copia della documentazione relativa a quattro rapporti bancari intrattenuti con un intermediario, poi incorporato dall'odierno resistente.

Letti gli atti e valutata la documentazione, in via preliminare il Collegio osserva che l'intermediario ha eccepito una asserita difformità delle questioni contenute nel reclamo rispetto a quelle contenute nel ricorso, e, in particolare, che la ricorrente non avrebbe mai chiesto alla banca l'indicazione del numero di conto da cui sono stati tratti gli assegni nella fase antecedente il ricorso.

L'eccezione è infondata e non può essere accolta. La ricorrente già con la richiesta inviata in data 17.02.2022 chiedeva all'intermediario di esibire la copia di tutti gli assegni, dai quali si evincesse il numero di conto dal quale gli assegni stessi fossero stati tratti. Questa richiesta veniva poi richiamata nella successiva contestazione del 25.02.2022, a cui seguivano due riscontri interlocutori da parte dell'intermediario del 18 e del 25.03.2022, con cui veniva confermata alla ricorrente la prosecuzione delle ricerche della documentazione.

Nel merito, il Collegio osserva che la ricorrente con una prima istanza avanzata nei confronti dell'intermediario in data 07.01.2021 ha chiesto copia sia di documentazione ultra decennale (relativa al periodo ricompreso tra l'anno 2008 e il 31.12.2010), sia di documentazione infradecennale in quanto relativa al periodo ricompreso tra l'anno 2011 e il 2016. A fronte di ciò, risulta che l'intermediario ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta, come indicata nella tabella riepilogativa prodotta agli atti del procedimento.

Considerato quanto sopra, il Collegio osserva con riferimento alla domanda relativa alla consegna della documentazione ultradecennale, comprensiva degli estratti conto, che il relativo diritto della ricorrente trova la propria disciplina nell'art. 119, comma 4, TUB, che consente a quest'ultima di "(...) ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Detto termine è stato ritenuto applicabile anche in relazione all'estensione temporale dell'obbligo di consegna degli estratti conto da parte del Collegio di Coordinamento (decisione n. 15404/2021), che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma 4, t.u.b.". Ne discende che la domanda inerente la consegna della documentazione ultradecennale, comprensiva degli estratti conto, non può trovare accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Allo stesso tempo, il Collegio rileva che la ricorrente, avendo avanzato la richiesta di documentazione nei confronti dell'intermediario in data 07.01.2021, ha diritto di ottenere tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni e quindi fino alla data del 07.01.2011, a nulla rilevando le difficoltà allegate dall'intermediario nel reperimento della documentazione, quand'anche derivanti dall'incorporazione dell'originario intermediario titolare dei rapporti bancari intrattenuti con il cliente. Inoltre, non risulta essere stata sporta dalla banca una denuncia di smarrimento della documentazione da cui possa in astratto desumersi che la mancanza di disponibilità della stessa dipenda non già da fatto proprio, ma da fatto non imputabile all'intermediario.

Con riferimento alla contestazione della ricorrente in ordine alla mancata indicazione del conto di traenza sulla copia degli assegni, questo Arbitro osserva che tale indicazione non rientra tra i requisiti previsti dal R.D. n. 1736 del 21.12.1933 per la validità ed efficacia dell'assegno bancario, il quale deve contenere: *i)* la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; *ii)* l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; *iii)* il nome di chi è designato a pagare (trattario); *iv)* l'indicazione del luogo di pagamento; *v)* l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; *vi)* la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente). Pertanto, la pretesa della ricorrente sul punto non può essere accolta perché immeritevole di tutela.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la documentazione infradecennale richiesta, di cui in motivazione. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCO MARINARO